



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
SAVONA**

ORDINANZA N° 27 /2003

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Savona:

- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n.327;
- VISTO** il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- VISTA** la legge 13 maggio 1940, n.690 "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti";
- VISTA** la legge 31 dicembre 1982, n. 979 "Disposizioni per la difesa del mare";
- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale"; e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro";
- VISTO** il decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 271 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1988, n. 485";
- VISTO** il decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998 n. 485";
- VISTA** il proprio decreto n° 05 in data 23.05.1981 concernente l'attuale regolamentazione del Servizio Integrativo Antincendio nel Porto di Savona;
- VISTO** il verbale della riunione tenutasi presso la sede della Capitaneria di Porto di Savona in data 17.03.2003;
- CONSIDERATA** la necessità di procedere ad emanare nuove disposizioni sulla regolamentazione del servizio integrativo antincendio del Porto di Savona alla luce delle mutate esigenze

normative, in ragione peraltro della vetustà della vigente ordinanza di disciplina del detto servizio;

ORDINA

Art. 1

È approvato e reso esecutivo il nuovo "Regolamento di Servizio Integrativo Antincendio del Porto di Savona" allegato alla presente ordinanza di cui fa parte integrante.

Art. 2

Il predetto ``Regolamento" entra in vigore a decorrere dal 1.06.2003.

In pari data il decreto n° 05 in data 23.05.1981 del Capo del Compartimento Marittimo di Savona in premessa citato è abrogato.

Entro 30 giorni successivi all'entrata in vigore della presente ordinanza, sarà emanato- dalla Capitaneria di Porto di Savona, il nuovo regolamento di impiego del servizio integrativo antincendio.

Art. 3

L' inosservanza alle disposizioni contenute nell'allegato regolamento saranno punite, qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi degli articoli 1231, 1174 - I° comma del Codice della Navigazione ed i contravventori saranno ritenuti responsabili, in via civile o penale ed amministrativa, dei danni procurati a persone e/o cose, derivanti dall'illecito comportamento:

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Savona, 25.03.2003

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Felicio ANGRISANO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
SAVONA

REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO
ANTINCENDIO NEL PORTO DI SAVONA

PREMESSA

Lo scopo delle seguenti norme è disciplinare l'esercizio del servizio integrativo antincendio nel porto di Savona, sia a bordo delle navi che a terra. Rimangono ferme le competenze e le responsabilità attribuite dalla vigente normativa al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, in materia di organizzazione del servizio antincendio nei porti e, in particolare, dalla legge 13.05.1940 n°690.

Art.1 GENERALITÀ

- 1.1** L'espletamento del servizio integrativo antincendio può essere disposto:
- a) a bordo delle navi, sostanti in porto o in rada;
 - b) a terra, nell'ambito portuale e nella zona demaniale marittima complementare e limitrofa;
- 1.2** L'obbligatorietà del servizio è disposta nei casi stabiliti con Ordinanze e Regolamenti emanati dall'Autorità Marittima per quanto riguarda il punto 1.1.a) e dall'Autorità Portuale per quanto riguarda il punto 1.1.b).
- 1.3** Il servizio integrativo antincendio può essere espletato dai seguenti soggetti:
- 1.3.1** Società, Organizzazioni, Associazioni pubbliche o private autorizzate dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art.20 della Legge 27 dicembre 1973 n.850; le organizzazioni predette quando debitamente autorizzate, possono pertanto svolgere il servizio integrativo antincendio per conto terzi. Il servizio integrativo antincendio non può essere svolto in **forma individuale**.
 - 1.3.2** Datori di lavoro (Imprese Portuali, Terminalisti o altro) che intendano avvalersi della facoltà di organizzare il servizio integrativo antincendio ai sensi dell'art.5 del Decreto Legislativo 27/7/99 n.272. In tale circostanza il servizio integrativo antincendio può essere effettuato esclusivamente per conto proprio, con personale esclusivamente dedicato a questo servizio ed all'espletamento degli obblighi di servizio pubblico ad esso connessi e solamente all'interno di aree, depositi, stabilimenti portuali in concessione.

Art.2 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO

Tutto il personale addetto al servizio integrativo antincendio, sia esso socio o dipendente delle Società autorizzate di cui all'art.1.3.1 o dei datori di lavori di cui all'art.1.3.2, dovrà essere iscritto negli appositi registri tenuti dalla Capitaneria di Porto di Savona con le qualifiche riportate nei successivi paragrafi e dovrà possedere i requisiti sottoriportati. Il

numero delle iscrizioni del personale socio o dipendente delle società autorizzate dovrà essere idoneo a soddisfare le esigenze operative di un servizio adeguato ed efficiente.

2.1 Personale socio/dipendente di società autorizzate ex art.20 Legge 27.12.73 n°850

2.1.1 Iscrizione e requisiti

Per ottenere l'iscrizione nei registri con la qualifica di Guardie ai Fuochi di cui al precedente articolo detto personale dovrà presentare domanda alla Capitaneria di porto di Savona tramite le Società/Associazioni di appartenenza ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere cittadino italiano o di un paese membro della Comunità Europea;
- 2) aver compiuto 18 anni e non aver superato i 40 alla data di presentazione della domanda;
- 3) essere idoneo alla mansione specifica, da documentarsi mediante certificazione di idoneità da parte del medico competente della Società di appartenenza;
- 4) avere ottemperato all'obbligo scolastico ed essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
- 5) aver superato l'esame pratico davanti alla Commissione nominata dal Capo del Compartimento Marittimo di Savona di cui al successivo art. 2.3;
- 6) aver prestato uno dei servizi appresso indicati:
 - a) nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per almeno 10 mesi anche se in servizio di leva;
 - b) nella Marina Militare per almeno 10 mesi, limitatamente al personale appartenente alle categorie Nocchieri - Nocchieri di Porto, Tecnici di Macchina, Eletttricisti, Marinai servizi di Macchina, addetto al servizio di prevenzione incendi delle installazioni (a terra e Capitanerie di Porto), appartenete alle squadre S.A.M. o S.A.P. (a bordo delle navi);
 - c) almeno un anno di navigazione a bordo di unità mercantili con le qualifiche di Ufficiale di coperta/macchina, marinaio, nostromo, fuochista, motorista, vigile del fuoco su navi passeggeri. Il periodo di imbarco richiesto è ridotto a 6 mesi per coloro che hanno effettuato un corso antincendio ai sensi delle Convenzioni Internazionali STCW 95.

2.1.2 Requisiti alternativi

In alternativa ai servizi di cui al precedente paragrafo 6, il richiedente dovrà avere svolto il corso di formazione/lavoro teorico/pratico della durata di almeno tre mesi presso una delle Società autorizzate di cui sopra di cui al punto 1.3.1.

Le guardie ai fuochi, dipendenti dalle suddette società, una volta iscritte nei Registri potranno prestare il proprio servizio a bordo delle navi o a terra. Coloro che hanno prestato uno dei servizi di cui al paragrafo 6) delle lettere a), b) e c) del punto 2.1.1, in luogo della frequenza del corso di formazione di cui al periodo prima di poter effettuare il proprio servizio autonomamente, dovranno essere affiancati per almeno tre mesi ad un'altra Guardia ai Fuochi di provata esperienza.

2.2 Personale dipendente da Imprese Portuali/Terminalisti.

2.2.1 Iscrizione e requisiti

Il suddetto personale potrà prestare servizio all'interno dell'area, terminal, stabilimento, magazzino in concessione al datore di lavoro, con esclusione quindi del servizio a bordo

delle navi anche se di proprietà (o armate) dello stesso datore di lavoro. Per ottenere l'iscrizione nei Registri di cui al presente articolo detto personale dovrà presentare domanda alla Capitaneria di Porto di Savona tramite il proprio datore di lavoro ed :

- essere in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 1), 3), 4), 5), del punto 2.1.2;
- aver compiuto 18 anni e non aver raggiunto l'età massima per il collocamento in pensione prevista dalla normativa vigente al momento dell'iscrizione;
- aver effettuato un corso specifico di formazione antincendio previsti dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 272/99 oppure aver prestato uno dei servizi di cui al paragrafo 6) del precedente punto 2. 1. 1.

Il personale di cui al presente punto viene iscritto in appositi registri con la qualifica di "Guardia ai Fuochi per l'esclusivo servizio di vigilanza antincendio all'interno dei terminal". Le Guardie ai Fuochi in servizio presso sono alle dipendenze del **Responsabile del Servizio merci Pericolose o del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del terminal** e non possono essere adibite ad altre mansioni o lavori anche se temporanei.

Le guardie ai fuochi che hanno effettuato il corso di formazione antincendio previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 272/99, oppure che hanno prestato uno dei servizi di cui al paragrafo 7) lettere a),b), e c) del precedente art. 2.1.1. o che hanno frequentato, in via transitoria uno dei corsi elencati al successivo art.6 del presente Regolamento, prima di poter effettuare il proprio servizio autonomamente, dovranno essere affiancati per almeno 3 mesi ad un'altra guardia ai fuochi di provata esperienza. Nella fase di prima applicazione del presente paragrafo, l'affiancamento potrà essere effettuato con personale già socio/dipendente di società autorizzate ex art.20 legge 27/12/1973 n. 850.

2.3 Commissione d'esame

La Commissione incaricata di accertare il possesso dei requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica da parte degli aspiranti "guardie ai fuochi" è composta da:

- 1) Capo Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto, Presidente;
- 2) un Ufficiale designato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, membro;
- 3) Consulente Chimico di Porto operante in porto, membro;
- 4) Un rappresentante dell'Autorità Portuale, membro;
- 5) Un Ufficiale inferiore/sottufficiale di porto, segretario, senza diritto di voto;

La Commissione delibera a maggioranza; nel caso in cui i pareri siano discordanti, prevale l'opinione del Presidente.

2.3 Programmi d'esame

I programmi di esame professionale sono distinti tra:

- 1) Programma d'esame per le guardie ai fuochi dipendenti da Società autorizzate ad espletare i servizi integrativi antincendio per "conto terzi".
- 2) "Programma d'esame per le guardie ai fuochi dipendenti da Imprese Portuali/Terminalisti per l'espletamento dei servizi integrativi antincendio in conto proprio".

2.4.1 Programma d'esame n°1

Un esame teorico che verterà su risposte scritte di un elaborato compilato dalla Commissione d'esame sulle seguenti materie:

- a) Nozioni elementari sulla combustione (calore d'innesco, combustibile, comburente, temperatura di infiammabilità e di autoaccensione, autocatalisi, flash over);

- b) Classi di incendio ai sensi della normativa CE;
- c) Modalità di estinzione degli incendi (raffreddamento, allontanamento, soffocamento, anticatalisi);
- d) Sistemi di protezione individuale contro il fuoco: tute, maschere, filtri, respiratori autonomi, ecc.;
- e) Buona conoscenza delle varie classi IMO delle merci pericolose e loro principali caratteristiche;
- f) Disposizioni in caso d'incendio a bordo o nelle adiacenze di una nave, vigenti nel porto di Savona, ivi compresi i vari metodi di intervento a seconda del luogo interessato e del materiale coinvolto nell'incendio;
- g) Controlli e precauzioni nel caso di lavori a bordo delle navi;
- h) Controlli e precauzioni durante le operazioni commerciali e di bunkeraggio delle navi con carichi pericolosi;
- i) Norme di prevenzione antinquinamento delle acque marine da idrocarburi;

L'esame sarà completato da una prova pratica consistente nella descrizione e nell'impiego pratico dei mezzi di estinzione degli incendi ad acqua, schiuma, polvere, CO₂ dell'impianti fissi di estinzione sia a bordo delle navi che a terra e delle attrezzature mobili sia in dotazioni alle navi che a terra.

Coloro che all'atto della presentazione della domanda risultino già iscritti tra il personale ausiliario discontinuo del Corpo dei Vigili del Fuoco sono esentati dal sostenere la prova di esame di cui ai precedenti punti da a) a e).

2.4.2 Programma d'esame n°2

Un esame teorico che verterà su risposte scritte su un elaborato compilato dalla Commissione d'esame sulle seguenti materie:

- a) Nozioni elementari sulla combustione (calore d'innescò, combustibile, comburente, temperatura di infiammabilità e di autoaccensione, autocatalisi, flash over);
- b) Classi di incendio ai sensi della normativa CE;
- c) Modalità di estinzione degli incendi (raffreddamento, allontanamento, soffocamento, anticatalisi);
- d) Sistemi di protezione individuale contro il fuoco: tute, maschere, filtri, respiratori autonomi, ecc.;
- e) Disposizioni in caso d'incendio a bordo o nelle adiacenze di una nave, vigenti nel porto di Savona, ivi compresi i vari metodi d'intervento a seconda del luogo interessato e del materiale coinvolto nell'incendio;
- f) Buona conoscenza delle varie classi IMO delle merci pericolose e loro principali caratteristiche;
- g) Norme di prevenzione antinquinamento delle acque marine;

L'esame sarà completato da una prova pratica consistente nella descrizione e nell'impiego pratico dei mezzi di estinzione degli incendi ad acqua, schiuma, polvere, CO₂ degli impianti fissi d'estinzione sia a bordo delle navi che a terra e delle attrezzature mobili sia in dotazioni alle navi che a terra.

Coloro che all'atto della presentazione dell'istanza risultino già iscritti tra il personale volontario e discontinuo del Corpo dei Vigili del Fuoco, sono esentati dal sostenere la prova d'esame vertente sugli argomenti da a) a e).

2.5 Rilascio tesserino di riconoscimento

All'atto dell'iscrizione nei registri del servizio antincendio delle guardie ai fuochi, il Comandante del porto rilascia all'interessato la tessera di riconoscimento. La predetta tessera deve riportare: la fotografia, il numero e la data d'iscrizione nel registro, le generalità, il luogo

e la data di nascita, la residenza e l'annotazione relativa all'appartenenza ad una delle Società autorizzate o impresa portuale. In caso di perdita o distruzione di detta tessera il Comandante del Porto ne rilascia un duplicato facendone menzione nella nuova tessera.

Se la tessera smarrita ed in seguito ritrovata, il Comandante del porto la ritira e l'annulla annotandovi la ragione dell'annullamento.

Una nuova tessera di riconoscimento viene anche rilasciata allorché la precedente sia resa inservibile; in tal caso la precedente tessera viene annullata.

2.6 Cancellazione dai registri

La cancellazione dal Registro di cui ai precedenti articoli avviene:

- a) a domanda;
- b) per morte;
- c) per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione, ad eccezione dell'età;
- d) per motivi disciplinari (art. 1255 C.d.N.);
- e) per aver raggiunto l'età pensionabile prevista dalla legge;

2.7 Dotazioni individuali delle guardie ai fuochi

Le guardie ai fuochi iscritte nel Registro, hanno l'obbligo, in servizio, di indossare una divisa prescelta dalla Società avente però le seguenti caratteristiche:

- a) mostrine rosse sui risvolti dei colletti delle camicie, dei giubbotti e dei pastrani;
- b) Sul lato sinistro anteriore del giubbotto o della camicia e sull'elmetto protettivo in plastica di colore rosso, tipo rigido, dovrà essere applicato un fregio costituito da due ancore incrociate sormontate da una fiamma di colore giallo rosso;
- c) le calzature di colore marrone, dovranno essere senza chiodi o con suole di gomma.

Ogni guardia ai fuochi in servizio dovrà, altresì, avere in dotazione:

- a) una imbracatura di sicurezza con piccozza e completa di sistemi di trattenuta;
- b) elmetto protettivo idoneo per i servizi antincendio;
- c) Completo antifiamma (Dotazione Personale Individuale di 3^a Categoria) dotato di rifrangenti ad alta visibilità
- d) una maschera facciale con diversi filtri specifici e combinati;
- e) guanti di protezione;
- f) una lampada elettrica di sicurezza;
- g) un apparecchio ricetrasmittente portatile del tipo antideflagrante per il personale di servizio ai terminali petroliferi presenti nel bacino portuale di Vado Ligure e sulle navi cisterna, operante su canali VHF internazionali 10, 12, 13, 14 e 16;
- h) una cappottina idonea a proteggere dal calore radiante o da getti di vapore.
- i) Rivelatore portatile di atmosfere infiammabili/esplosive.

Nota: tutti i capi di abbigliamento, comprese le calzature, dovranno essere del tipo "antistatico".

Art. 3 -SERVIZIO A BORDO DELLE NAVI PER LAVORI IN USO DI FIAMMA

Fermo restando che il servizio integrativo antincendio a bordo è riservato al personale dipendente dalle Società autorizzate ex art. 20 Legge 27.12.1973 n. 850 e fermo restando la

possibilità per il Comandante della nave di impiegare il personale facente parte dell'equipaggio purché qualificato ed idoneo e previa presentazione alla Capitaneria di Porto dell'idonea documentazione (piani antincendio della nave, certificati STCW attestanti che il personale da impegnare nella vigilanza ha effettuato il corso antincendio di base, elenco del materiale di protezione antincendio individuale disponibile), l'Autorità Marittima riserva comunque la facoltà di disporre del servizio integrativo antincendio espletato dalle Società Autorizzate di cui sopra nei seguenti casi:

- a) se ritenuto opportuno in base ad una analisi di valutazione dei rischi connessi ai lavori da effettuare;
- b) se disposto espressamente dal Consulente Chimico del porto nel "Certificato di non pericolosità".

Art. 4 - DOVERI

4.1 Tutte le "Guardie ai Fuochi" siano esse dipendenti da Società autorizzate o Imprese Portuali/Terminalisti devono assicurare l'intervento in qualsiasi parte del porto a semplice richiesta dell'Autorità Marittima.

4.2 Le società ex art. 20 L. 27.12.73 n° 850 devono poter disporre, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, di una sede adeguata situata all'interno del porto o nelle immediate adiacenze. La sede dovrà essere dotata di diversi sistemi di comunicazione e, in ogni caso, almeno di un telefono e di un impianto RTF/VHF dotato almeno dei canali internazionali 10,12,14,16.

4.2 Dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro sul quale sono annotati tutti i servizi effettuati dal personale impiegato, nonché note sull'esito del servizio stesso con particolare riguardo ad eventuali eventi straordinari, incidenti o altro. Il predetto registro dovrà essere vistato giornalmente dal responsabile del servizio ed esibito all'Autorità Marittima.

4.3 Imprese Portuali/Terminali operative per conto proprio.

- a) Il servizio interno di sorveglianza antincendio, alle dipendenze del **Responsabile delle Merci Pericolose o del Responsabile del Servizio Prevenzioni e Protezione del Terminal** ai sensi del precedente art. 2.2.1 deve essere dotato di idonei mezzi di comunicazione ed in particolare di almeno una linea telefonica diretta esterna e di un apparato radio RTF/VHF dotato di canali internazionali 10, 12, 14, 16.
- b) Dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro sul quale verrà annotato l'orario e l'avvicendamento nominativo delle Guardie ai Fuochi, nell'espletamento del servizio di vigilanza, nonché note sull'esito del servizio con particolare riguardo ad eventuali eventi straordinari, incidenti o altro.
- c) Il predetto registro dovrà essere vistato giornalmente dal Responsabile del Servizio ed esibito all'Autorità Marittima ad ogni richiesta. Nel servizio di vigilanza antincendio non può essere impiegato altro personale dipendente dell'Impresa/Terminal che non sia iscritto come "Guardia ai Fuochi" in servizio di vigilanza antincendio all'interno del terminal.
- d) Nel caso in cui l'Impresa/Terminal non intenda avvalersi del servizio di vigilanza antincendio in regime di auto produzione, potrà effettuare il servizio impiegando esclusivamente personale delle Società autorizzate di cui al comma precedente. L'Impresa/Terminal dovrà ugualmente ricorrere all'utilizzo delle Società autorizzate, nel caso in cui le proprie "Guardie ai Fuochi per il servizio di vigilanza antincendio nei Terminal" non siano disponibili anche solo temporaneamente; è vietato l'utilizzo di "Guardie ai Fuochi" dipendenti da altro Terminal.

Art. 5 - PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE INTERNA

5.1 - Società autorizzate ex art. 20 Legge n. 850/73

I responsabili delle Società Autorizzate dovranno redigere dei piani interni dai quali risultino chiaramente:

- le dotazioni collettive ed individuali a disposizione delle ``Guardie ai Fuochi'';
- le modalità di svolgimento del servizio (turnazioni, redazione dei rapporti, divise da indossare, targhette di riconoscimento ecc.);
- comportamento da tenere in servizio ed obblighi da assolvere .

Una copia del piano suddetto dovrà essere consegnata alla Capitaneria di Porto.

5.2 - Terminalisti/Imprese

Le imprese portuali/Terminalisti redigono il piano delle misure per la gestione delle merci pericolose e per l'emergenza, come prescritto dagli Artt. 4 e 12 del Decreto Legislativo n. 626/94 e dal D.M. 10 marzo 1998, all'interno del quale devono risultare chiaramente le stesse informazioni di cui la precedente para 5.1. Una copia del piano dovrà essere consegnata alla Capitaneria di Porto.

Qualora all'interno del Terminal il servizio integrativo antincendio fosse svolto da Società autorizzate di cui al precedente para 5.1, le imprese portuali/Terminalisti hanno l'obbligo di fornire alle Guardie ai Fuochi dipendenti dalle suddette società un'adeguata informazione e formazione sul suddetto piano.

Art. 6 - NORME TRANSITORIE

Nelle more di istituzione dei corsi di formazione di cui all'art. 2.1.1, previsti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 272/99, saranno ritenuti titoli equivalenti i corsi di sicurezza antincendio previsti dagli artt. 6 e 7 del D.M. 10 marzo 1998, in attuazione del disposto del Decreto legislativo 626/94, limitatamente a quelli per attività definite ad alto rischio (con rilascio attestato da parte di apposita commissione d'esame VV.FF. per quanto riguarda la sicurezza antincendio), nonché quello antincendio di base previsto dalla Convenzione Internazionale STCW 78.

Il personale dipendente della Soc. Cooperativa S.Barbara - già in servizio - dovrà adeguare il proprio status alle presenti disposizioni, ad eccezione della condizione di cui all'articolo 2 punto 2.1.1 - lettere a), b), c) del punto 6 entro il termine di giorni 30 dalla data di emanazione del presente provvedimento.

Autorità Portuale
Via Gramsci 14
17100 Savona

Comando Provinciale Vigili
Del Fuoco Via Nizza 35
17100 Savona

Consulenti chimici del porto
Via Chiodo 10/6
17100 Savona

Isomar
(prego passi Agenzie M.me
Via Chiodo 2/4
17100 Savona

Unione Utenti del porto di Savona
Via Gramsci 10

Coop. S. Barbara
Piazza Leonpancaldo
17100 Savona

Asl n.2 Savona
Via Collodi
17100 Savona

